



TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE FERIALE

Nella causa civile iscritta al n. R.G. [REDACTED]/[REDACTED] promossa da:

[REDACTED]

ATTORE/I

contro

[REDACTED]

CONVENUTO/I

Il Giudice Istruttore a scioglimento della riserva assunta all'udienza odierna ha emesso la seguente

**ordinanza**

rilevato che la [REDACTED] propone opposizione al precetto notificato dalla [REDACTED] (con cui viene intimato il pagamento di € 774.471,66) affidando le proprie doglianze a due motivi: mancanza di esecutività del capo della sentenza azionato e sussistenza dei gravi motivi per la sospensione dell'efficacia del precetto opposto;

ritenuto, quanto al primo motivo, che il vaglio del tribunale può prendere le mosse dalla elaborazione giurisprudenziale della Cassazione dell'ultimo decennio, a partire dalle note ss.uu. del 2010, elaborazione recentemente riassunta e sintetizzata da Cass. n. 12872/2021;

ritenuto di dover preliminarmente inquadrare il rapporto giuridico-processuale intercorrente tra la statuizione dichiarativa della risoluzione contrattuale della vendita e la successiva statuizione di condanna della [REDACTED] alla restituzione del prezzo pagato (cfr. le quattro "opzioni" riassunte al paragrafo 3.2. della citata sentenza 12872/21);

ritenuto di poter escludere che il capo condannatorio/restitutorio in esame sia in rapporto di sinallagmaticità (in senso "proprio", secondo quanto esposto da ss.uu. 4059/2010) con la pronuncia di risoluzione, in quanto non è "elemento costitutivo" di questa o di altre statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Padova;

ritenuto di poi dover escludere che il capo condannatorio in esame sia in rapporto di corrispettività con alcuna delle altre statuizioni, in quanto la pronuncia giudiziale di risoluzione della vendita non ha come "corrispettivo paritetico" l'effetto di far ottenere la restituzione del prezzo pagato, in quanto tale effetto è una mera conseguenza della risoluzione, conseguenza che si pone, per così dire, a valle della pronuncia caducatoria (la restituzione del prezzo versato in esecuzione del contratto poi risolto, in sostanza non è un "corrispettivo" del riconoscimento dell'intervenuto venir meno del vincolo contrattuale);

considerato allora di poter individuare il nesso in esame come "rapporto di dipendenza" tra la pronuncia di risoluzione per inadempimento e la statuizione sulla restituzione del prezzo pagato, sulla scorta dei principi di diritto affermati da Cass. 28508/2018, in quanto la pronuncia costitutiva di risoluzione - ai sensi dell'art. 1458 c.c. e secondo le parole della Cassazione - ha effetto retroattivo accertando un "modo di essere" del rapporto sostanziale riguardo al quale la sentenza, pur spiegando effetti costitutivi, li dispiega accertandoli in riferimento ad un momento anteriore alla sua pronuncia;

ritenuto per questi motivi che il primo motivo fatto valere dalla  non pare munito di sufficiente e verosimile fondatezza;

ritenuto che medesima sorte debba seguire anche il secondo motivo di proposto dalla società attrice, in quanto il rischio di subire conseguenze economiche sfavorevoli è correlato ad ogni esecuzione coattiva, sì che tali deduzioni non possono essere fatte valere per

ritenere integrato il requisito dei gravi motivi di cui all'art. 615  
c.p.c.;

**p.q.m.**

revoca il decreto emesso *inaudita altera parte* in data 13.7.2021;  
rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del  
precetto.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza  
alle parti costituite.

Padova li 12.8.2021

IL GIUDICE DESIGNATO PER LA

SEZIONE FERIALE

- Dott. Maddalena Saturni -